

Legge 26 luglio 1984, n. 413
Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi.
Proposte di Modifica

TESTO VIGENTE	PROPOSTE di MODIFICA
<p>TITOLO IV - Le prestazioni Articolo 29 Diritto alle prestazioni. 1. I lavoratori marittimi, di cui all'articolo 4 della presente legge, hanno titolo a conseguire le prestazioni dovute dall'assicurazione generale obbligatoria alla generalità degli iscritti all'assicurazione stessa con le particolarità di cui ai successivi articoli limitate al personale navigante. 2. Ai fini indicati nel comma precedente le disposizioni previste dall'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [15], e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano ai periodi assicurativi contemplati al capo II del successivo titolo V.</p>	<p>TITOLO IV - Le prestazioni Articolo 29 Diritto alle prestazioni 1. I lavoratori marittimi, di cui all'articolo 4 della presente legge, hanno titolo a conseguire le prestazioni dovute dall'assicurazione generale obbligatoria dal 1° giorno del mese successivo della contemporanea maturazione del requisito anagrafico del sessantesimo anno di età e di almeno venti anni di contribuzione da attività di navigazione con le particolarità di cui ai successivi articoli limitate al personale navigante. 2. Ai fini indicati nel comma precedente le disposizioni previste dall'art. 40 della legge 30 aprile 1969, n. 153 [15], e successive modificazioni ed integrazioni, non si applicano ai periodi assicurativi contemplati al capo II del successivo titolo V.</p>
<p>Articolo 30 <i>Liquidazione della pensione in caso di scomparsa in mare.</i> 1. I superstiti del lavoratore marittimo rientrante tra i soggetti di cui al primo comma del precedente articolo 29 possono conseguire la pensione loro spettante - nel caso in cui, per eventi della navigazione, non si abbiano più notizie del medesimo lavoratore facente parte dell'equipaggio di una nave nazionale - qualora dalla competente autorità sia stato redatto l'atto previsto dagli articoli 206 e 211 del codice della navigazione [16]. 2. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti dei superstiti dei marittimi italiani imbarcati tra gli equipaggi di navi straniere, dei quali manchino notizie, purché dalle competenti autorità sia stato provveduto alla compilazione dei relativi atti dello stato civile. 3. Qualora il marittimo torni nello Stato o in qualunque modo dia notizia di sé o si abbiano di lui notizie, egli rientrerà nei suoi diritti alla pensione, deducendosi quanto sia stato corrisposto alla sua famiglia.</p>	<p>Articolo 30 NON SI PROPONE ALCUNA MODIFICA</p>
<p>Articolo 31 <i>Età di pensionamento per particolari categorie.</i> 1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento</p>	<p>Articolo 31 <i>Età di pensionamento per particolari categorie.</i> 1. I lavoratori marittimi possono ottenere la pensione anticipata di vecchiaia, al compimento</p>

del cinquantesimo anno di età, purché facciano valere millequaranta settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo.

Ndr. Con la Circolare n. 265, del 16 novembre 1992, l'INPS ha, tra l'altro, precisato:

“In particolare, la pensione deve essere concessa computando:

a) ai fini dell'accertamento del periodo assicurativo complessivo (1040 settimane di contribuzione) e della misura della pensione: i singoli periodi di iscrizione alla GM; l'intero periodo di iscrizione alla GS (navigazione e servizio a terra in ruolo organico); i prolungamenti di cui agli articoli 24 e 25 della legge n.413/84; la maggiorazione di cui all'art. 26 della legge n. 413/84;

b) ai fini dell'accertamento del requisito del servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo: i soli periodi di effettiva navigazione con iscrizione alla GM ovvero alla GS (sempre al servizio di macchina o di RT); i prolungamenti di cui agli articoli 24 e 25 relativi a navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo”.

2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge.

3. La pensione di cui al presente articolo è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione stessa.

del cinquantesimo anno di età, purché facciano valere millequaranta settimane di contribuzione - esclusi i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione - accreditata ai sensi della presente legge nonché della normativa preesistente, di cui almeno cinquecentoventi settimane di effettiva navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo **o di gestione operativa della stazione GMDSS di bordo.**

Ndr. Con la Circolare n. 265, del 16 novembre 1992, l'INPS ha, tra l'altro, precisato:

“In particolare, la pensione deve essere concessa computando:

a) ai fini dell'accertamento del periodo assicurativo complessivo (1040 settimane di contribuzione) e della misura della pensione: i singoli periodi di iscrizione alla GM; l'intero periodo di iscrizione alla GS (navigazione e servizio a terra in ruolo organico); i prolungamenti di cui agli articoli 24 e 25 della legge n.413/84; la maggiorazione di cui all'art. 26 della legge n. 413/84;

b) ai fini dell'accertamento del requisito del servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo **o di stazione GMDSS di bordo**: i soli periodi di effettiva navigazione con iscrizione alla GM ovvero alla GS (sempre al servizio di macchina o di RT **o stazione GMDSS di bordo**); i prolungamenti di cui agli articoli 24 e 25 relativi a navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo **o stazione GMDSS di bordo**”.

2. Ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al comma precedente i servizi militari sono considerati utili e valutati secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria e tenendo conto del beneficio previsto dall'articolo 23 della presente legge.

3. La pensione di cui al presente articolo è equiparata, a tutti gli effetti, alla pensione di vecchiaia prevista dalla predetta assicurazione generale obbligatoria e spetta ai superstiti in base alle norme dell'assicurazione stessa.

ARTICOLI SEGUENTI

NON SI PROPONE ALCUNA MODIFICA